

Allegato "A" all'atto n. 1484 della raccolta

STATUTO

della

Fondazione Ricerca e Sviluppo Valle Peligna ETS

Articolo 1

Viene costituita una Fondazione denominata "**Fondazione Ricerca e Sviluppo Valle Peligna**", in breve anche "**Fondazione RSVP**", con sede in Sulmona (AQ).

L'indirizzo della Sede Centrale e delle Sedi Secondarie risultano dall'anagrafe unica nazionale del terzo settore, ai sensi dell'art. 48 comma 1 d.lgs. 117/2017.

Il cambio di indirizzo nello stesso comune non costituisce modifica statutaria.

La Fondazione è tenuta a riportare, nel proprio nome, negli atti, nella corrispondenza e in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la dicitura "**Ente Terzo Settore**" o l'acronimo "**ETS**".

Articolo 2

La Fondazione presenta le caratteristiche di organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza come declinate nel presente articolo. La Fondazione ha lo scopo di favorire, attraverso i risultati della ricerca e l'innovazione, la salute e lo sviluppo economico della Valle Peligna.

La Fondazione mira a raggiungere, tra l'altro, i medesimi obiettivi del *Horizon Europe Regulation (Regulation (EU) 2021/695 of the European Parliament and of the Council of 28 April 2021 establishing Horizon Europe (OJ L 170 , 12.5.2021, p. 1)*, ed in particolare l'obiettivo di contribuire con la propria attività a rendere più solide le basi scientifiche e tecnologiche rafforzando lo Spazio europeo della ricerca attraverso collaborazioni, nelle quali i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie vengano condivise per favorire lo sviluppo della competitività delle scienze della vita, inclusa quella della sua industria, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione (R&I) e sviluppo che in ultima istanza mirano a promuovere, il benessere globale dei popoli con particolare attenzione alla salute pubblica.

In particolare, la Fondazione ha il compito di curare:

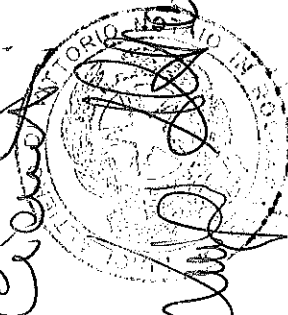
1. l'attività di comunicazione e disseminazione dei risultati della ricerca indipendente dei suoi fondatori e degli altri soggetti del sistema della ricerca e dell'innovazione, su base non esclusiva e non discriminatoria, anche allo scopo di stimolare il trasferimento tecnologico verso potenziali utilizzi e la valorizzazione dei risultati scientifico-tecnologici;
2. lo sviluppo di iniziative formative e informative rela-

V. D. Cozzini

Maurizio Cricca

Alb. Neri

Fabio Selva



tive alle attività e ai risultati della ricerca dei fondatori, finalizzate a sensibilizzare il sistema dell'istruzione sull'importanza della ricerca e dell'innovazione, e lo sviluppo di programmi formativi rivolti a studenti universitari, dottorandi e ricercatori;

3. il supporto per la costituzione di piattaforme tematiche e reti tecnologiche che vedono la partecipazione dei fondatori e di altri soggetti pubblici e privati, volti anche all'incontro tra ricerca e mercato, anche sulla base di analisi prospettiche dirette a individuare le possibili evoluzioni tecnologiche di sviluppo innovativo del territorio non ancora rilevate;
4. lo sviluppo di attività di trasferimento tecnologico, attraverso il supporto ai soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione, valorizzandone i prodotti verso il mercato, e attraverso l'identificazione dei fabbisogni tecnologici e di innovazione delle imprese, anche sociali e culturali, con l'obiettivo di stimolare l'attività di ricerca e le soluzioni prodotte dagli enti di ricerca;
5. lo sviluppo di iniziative finalizzate alla nascita di una nuova imprenditorialità proveniente dall'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica della provincia de L'Aquila, nei settori emergenti e negli ambiti identificati come strategici dalla Provincia e dalla Regione Abruzzo, anche attraverso la partecipazione a programmi di sostegno alla nascita, crescita e sviluppo di start up.

La Fondazione si propone di incentivare il coinvolgimento di enti nazionali di ricerca presenti in Abruzzo con l'obiettivo di valorizzare le soluzioni prodotte dagli enti di ricerca del territorio anche mediante la loro disseminazione.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati. Le finalità statutarie della Fondazione si realizzano nell'ambito del territorio della Valle Peligna.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi istituzionali sopra individuati.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività aventi ad oggetto:

- la ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui alla lettera h) dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117;
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

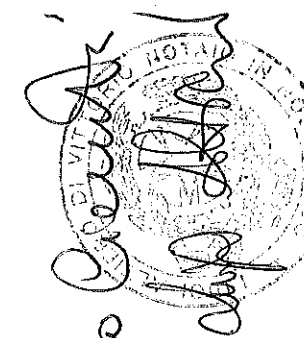
della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui alla lettera i) dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 necessarie per il raggiungimento dello scopo di cui al presente statuto.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività di interesse generale, in Italia e all'Estero, necessarie per il raggiungimento dello scopo di cui al presente articolo nonché le attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che dette attività diverse siano secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021, n. 107. Tali attività saranno meglio individuate dal Consiglio Direttivo sulla base dei contenuti del già menzionato decreto ministeriale. Tra le attività necessarie si intendono ricomprese anche le attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, a titolo esemplificativo, la Fondazione potrà:

1. promuovere la raccolta di fondi, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo, anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
2. promuovere la raccolta di fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
3. svolgere le attività di ricerca attraverso le Università, altri Enti e altre Fondazioni. In tal caso i rapporti tra la Fondazione e questi ultimi soggetti saranno regolati da specifiche convenzioni che disciplineranno in particolare le linee guida delle attività da svolgersi presso gli enti ai quali viene affidata la ricerca, i rapporti tra la Fondazione e l'ente per la prestazione di collaborazione, di consulenza, di assistenza, di servizio, di supporto e di promozione delle attività, le modalità di utilizzazione di personale di ricerca e tecnico amministrativo, nonché di conferimento dei beni, di strutture e di impianti necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca, le forme di finanziamento, anche attraverso il concorso di altre istituzioni pubbliche e private;
4. gestire le attività di ricerca anche organizzando e am-

V. D. C.



Mosera

[Signature]

Falvo Sella

ministrando in prima persona laboratori e centri di ricerca, gestendo finanziamenti assegnati a progetti di ricerca, erogando borse di ricerca e di studio per ricercatori italiani e stranieri tramite bandi pubblici, sostenendo progetti di altissimo profilo e ponendo in essere qualsivoglia attività strumentale e/o connessa;

5. sovvenzionare, sostenere, supportare costituire o partecipare alla costituzione di qualsiasi associazione, istituzione, fondazione o ente, anche societario, avente scopi analoghi;
6. pubblicare testi, documenti, periodici, giornali di divulgazione scientifica, utilizzare canali di comunicazione con il proposito di diffondere e approfondire le attività di ricerca scientifica e le tematiche sociali inerenti gli scopi della Fondazione, nonché con il proposito di offrire una serie di servizi utili per gli utenti, tra cui esaurienti risposte su farmaci, ricerche, cure innovative, istituti ospedalieri di eccellenza ed altri argomenti correlati;
7. curare la formazione di studenti e l'aggiornamento di personale docente della scuola di ogni ordine e grado attraverso in particolare ed esemplificativamente l'organizzazione di corsi, seminari e convegni e la produzione di materiale informativo, didattico e educativo;
8. sviluppare collaborazioni con istituzioni pubbliche sanitarie e industrie farmaceutiche, secondo le competenze e le responsabilità di ciascuno, per tradurre i risultati della ricerca finanziata in trattamenti e farmaci fruibili dai pazienti, nonostante la rarità delle malattie;
9. acquistare, possedere, gestire, prendere in locazione beni sia mobili che immobili, anche, eventualmente, al fine di sostenere i bisogni residenziali temporanei dei ricercatori e tecnici coinvolti in progetti di ricerca scientifica della Fondazione;
10. stipulare contratti, intese e convenzioni con istituti, enti, associazioni, organismi e società commerciali.

Articolo 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- i beni donati come risulta dall'Atto Costitutivo;
- contributi o devoluzioni ricevuti dallo Stato, dalla Unione Europea o da altri enti, pubblici o privati anche non profit, ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- i fondi raccolti presso persone giuridiche (pubbliche o private), persone fisiche, anche con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge e che siano destinati ad incremento del patrimonio;

- i beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a titolo di eredità, legato o donazione o di qualsivoglia altro titolo e che siano destinati al patrimonio;
- le somme prelevate dai redditi, di cui al successivo articolo 4, che il Consiglio Direttivo, con proprie deliberazioni motivate, disponga di destinare all'incremento del patrimonio della Fondazione stessa.

È fatto obbligo alla Fondazione di impiegare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

- dei redditi del patrimonio di cui all'articolo 3;
- delle somme che pervengano alla Fondazione da altri enti o da privati interessati ai suoi fini;
- le somme prelevate dai redditi, di cui al successivo articolo 4, che il Consiglio Direttivo, con proprie deliberazioni motivate, disponga di destinare all'incremento del patrimonio della Fondazione stessa.
- delle somme raccolte attraverso la raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- delle somme - che derivino da alienazioni di beni facenti parte del proprio patrimonio le quali vengano destinate, con motivata delibera del Consiglio Direttivo, ad uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- delle somme che pervengano alla Fondazione a seguito di attività imprenditoriali o commerciali, i cui proventi saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per la conduzione delle proprie attività la Fondazione dispone di introiti a qualunque titolo percepiti, di avanzi di gestione, di eventuali utili e di proventi del proprio patrimonio nonché di ogni altro bene che, a qualsiasi titolo, entri a far parte del suo patrimonio, ponendosi esplicito divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

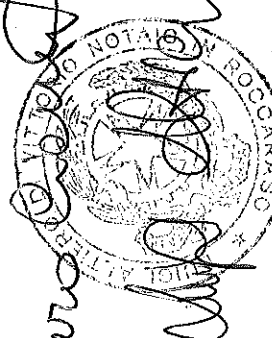
Articolo 4

La fondazione è partecipata da tutti i soggetti che sono ammessi a parteciparvi dall'organo amministrativo.

La qualità di partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per morte, estinzione, recesso o esclusione del partecipante.

I partecipanti si distinguono in:

Manro C...
15-12-2017
Manro C...
Felice Sella



- 1) "partecipanti Fondatori", che hanno istituito la fondazione;
- 2) "partecipanti Nuovi Fondatori";

1) I "partecipanti Fondatori" sono i soggetti che hanno istituito la Fondazione.

2) Possono ottenere la qualifica di "partecipanti Nuovi Fondatori" gli enti pubblici e privati, le società, i consorzi, le imprese individuali e le persone fisiche che in virtù delle loro caratteristiche soggettive o strategiche, partecipano alla Fondazione e ne condividono le finalità contribuendo alla vita della medesima mediante contributi economico-finanziari e patrimoniali il tutto previa delibera di approvazione da parte del consiglio direttivo. Al fine di ottenere la suddetta qualifica il contributo economico di cui sopra deve essere versato per almeno tre anni consecutivi anche in unica soluzione anticipata. Per il mantenimento della qualifica è necessario il regolare versamento annuale della quota minima prevista.

In caso di inadempimento dell'obbligo annuale di contribuzione o in caso di parziali contribuzioni inferiori alla quota minima o nell'ipotesi di condotta incompatibile con l'impegno di leale collaborazione per il perseguimento delle finalità della Fondazione, è sospesa la partecipazione alla Fondazione fino alla regolarizzazione della posizione del nuovo fondatore.

Qualora l'interessato non provveda ad adempiere entro tre mesi dalla data della diffida da parte del Presidente, la cessazione della sua partecipazione alla Fondazione è dichiarata dal Consiglio.

Dalla cessazione della partecipazione non consegue, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1463 del codice civile, il diritto di restituzione dei contributi versati.

I soggetti nuovi Fondatori collaborano con la Fondazione sulla base di un atto convenzionale.

Ai "partecipanti Fondatori" è riservato il diritto di scegliere 1/3 (un terzo) dell'organo amministrativo, come consentito dall'art. 26, comma 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Articolo 5

Organi della Fondazione sono:

(in caso di organo amministrativo collegiale:)

- il Presidente della Fondazione;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario Generale, se nominato;

(in caso di organo amministrativo monocratico)

- l'Amministratore Unico;
- (in entrambi i casi:)
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- la Commissione Tecnico-Scientifica, se nominata;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo designato alla Revisione Legale (che può coincidere con l'Organo di Controllo), qualora richiesto dalla Legge.

Possono essere stabiliti dall'assemblea compensi in favore degli amministratori e del presidente ed in generale in favore delle cariche sociali, purché proporzionati all'attività svolta, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

È fatto comunque salvo l'eventuale rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico o per specifica delibera del Consiglio Direttivo.

È altresì fatta salva la facoltà per il Consiglio Direttivo di deliberare l'attribuzione di compensi per i singoli Consiglieri, a fronte di specifici incarichi.

Articolo 6

L'amministrazione della Fondazione può essere affidata alternativamente:

- ad un Amministratore Unico;
- ad un Consiglio Direttivo.

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dall'Assemblea contestualmente alla nomina degli amministratori.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi della Fondazione.

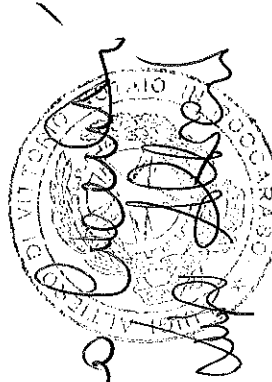
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio Direttivo hanno la rappresentanza generale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, secondo il numero che sarà deciso dal Consiglio stesso, che, in proposito, delibererà con la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi o per il diverso periodo stabilito alla loro nomina,

V. D. C.



Massimo

Alfredo
Folvo

scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

In ogni caso gli amministratori uscenti conservano i poteri di amministrazione fino alla data di nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il numero dei componenti può essere aumentato fino a sette, mediante cooptazione da parte del Consiglio Direttivo, che, in proposito, delibererà con la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.

Qualora il numero dei componenti del Consiglio Direttivo divenga inferiore a 3 (tre), il Consiglio potrà essere convocato dal Presidente o, in sua vece, dal Segretario Generale, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età, per l'integrazione.

La durata della carica dei nuovi membri, dovrà essere coincidente con quella dei membri già in carica, di modo che ad unica scadenza si procederà al rinnovo dell'intero organo amministrativo.

Qualora per dimissioni o qualsiasi altra causa il numero dei componenti del Consiglio Direttivo si riduca a meno di 2 (due), si intenderà decaduto l'intero Consiglio Direttivo ed il Presidente o, in sua vece, il Segretario Generale, se nominato, o il Consigliere più anziano di età convocheranno immediatamente il Consiglio stesso, per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Fino all'accettazione della carica da parte del nuovo organo amministrativo, il Consiglio decaduto avrà solo il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione.

Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica, entro quindici giorni dalla notizia avuta dal Presidente della Fondazione, si intende che l'abbia rifiutata.

Qualora si arrivi alla copertura del numero massimo dei posti di Consigliere si dovrà avere cura che almeno uno di essi, oltre al Vicepresidente, sia stato scelto tra persone che abbiano rivestito delle cariche in enti, per statuto, si dedichino a tematiche connesse alla ricerca scientifica, la salute oppure allo sviluppo economico. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo, in particolare, potrà:

- predisporre i programmi e le linee guida per la gestione della Fondazione;
- invitare, ove lo ritenga opportuno, a mezzo del Presidente, alle proprie riunioni, consulenti (sia interni sia esterni alla Commissione Tecnico-Scientifica) di primo piano nel campo della ricerca scientifica e/o dello sviluppo economico che potranno fornire pareri orientativi non vincolanti per il Consiglio Direttivo; i rappresentanti degli uffici organizzativi ed amministrati-

vi al fine di riceverne chiarimenti ed informazioni sulle attività di gestione ovvero consulenti esterni che ritenga utili per i lavori del Consiglio Direttivo. La presenza di tali persone è condizionata dall'accettazione della loro presenza da parte dei due terzi del Consiglio Direttivo;

- deliberare sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- deliberare sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti, che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- stipulare convenzioni relative all'impiego dei contributi;
- verificare l'impiego dei contributi concessi;
- ratificare gli atti di straordinaria amministrazione che venissero compiuti dal proprio Presidente o persona dallo stesso delegata nei casi di inderogabile necessità ed urgenza;
- determinare le linee guida ed i poteri di firma per la gestione dei conti correnti e per le operazioni bancarie;
- delegare tutti o parte dei suoi poteri e delle sue funzioni, anche aventi esclusivamente natura consultiva, ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente, fatta eccezione per le attribuzioni appresso indicate;
- nominare direttori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone la durata e i poteri;
- individuare, sulla base dei contenuti del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021, n. 107, le attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili dalla Fondazione.

Nelle ipotesi sopra indicate i consiglieri delegati, i direttori e i procuratori hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri loro conferiti.

Le seguenti materie sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo e non possono in alcun caso essere oggetto di delega: la modifica dello Statuto e/o dell'atto costitutivo, lo scioglimento della Fondazione, la nomina dei membri e l'indicazione delle linee guida per il funzionamento della Commissione Tecnico-Scientifica, l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e del bilancio sociale.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte l'anno (la prima per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale e la seconda per l'approvazione del bilancio di previsione) e, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Per le delibere di ordinaria amministrazione, il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la

V. D. C.



Mancini

Alto
Folvo

metà dei componenti e la delibera è valida se presa a maggioranza dei presenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Per gli atti di straordinaria amministrazione, la delibera è valida se presa a maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

Rientrano tra le delibere di straordinaria amministrazione quelle relative alla nomina del Presidente; alla nomina della Commissione Tecnico-Scientifica; alle modifiche dello Statuto e/o dell'atto costitutivo; alla devoluzione del patrimonio; allo scioglimento della Fondazione se lo scopo della stessa divenga impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 Cod. Civ.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per teleconferenza e videoconferenza.

In tal caso il Presidente o in sua assenza il Vicepresidente deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale e continuativamente, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche al di fuori del Comune dove ha sede legale la Fondazione, ma comunque avvenire con la contemporanea presenza nella medesima sede, del Presidente, o in sua assenza del Vicepresidente, e del segretario incaricato della verbalizzazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da inviarsi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, con almeno 8 (otto) giorni di preavviso e, in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo è convocato, con le medesime modalità, con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Articolo 7

Il Presidente della Fondazione è nominato a maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo, dura in carica tre esercizi, o per il diverso termine che può essere stabilito all'atto della nomina, e può essere riconfermato. In ogni caso, la durata della carica del Presidente dovrà essere coincidente con quella dei membri del Consiglio Direttivo già in carica, di modo che ad unica scadenza si procederà al rinnovo dell'intero organo amministrativo e del suo Presidente.

Qualora la persona designata come Presidente non sia già membro del Consiglio Direttivo, lo stesso dovrà prima essere

cooptato in seno al Consiglio Direttivo.

Il Presidente della Fondazione è altresì Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione. Nell'ambito di tutti i poteri conferitigli, il Presidente potrà nominare procuratori determinandone le attribuzioni e conferire delega a persone facenti parte dei propri uffici organizzativi ed amministrativi.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione sia nei confronti di terzi che in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo anche avvalendosi dell'ausilio del Segretario Generale, se nominato, o di procuratori speciali;
- in caso di urgenza e necessità adotta atti di straordinaria amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo, nella sua prima adunanza successiva. La sottoscrizione del Presidente dell'urgenza e della necessità per l'adozione dell'atto di straordinaria amministrazione in luogo del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente è nominato a maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica per tre esercizi, o per il diverso termine che può essere stabilito all'atto della nomina, e può essere riconfermato.

In ogni caso, la durata della carica del Vicepresidente dovrà essere coincidente con quella dei membri del Consiglio Direttivo già in carica.

Il Vicepresidente ha il compito di fare le veci del Presidente in tutti i casi di temporanea indisponibilità ed assenza di quest'ultimo. La sottoscrizione del Vicepresidente attesta l'impedimento (indisponibilità ed assenza) del Presidente.

Il Presidente ed il Vicepresidente sono domiciliati per la carica presso la sede della Fondazione.

In caso di organo amministrativo monocratico, quanto stabilito dal presente Statuto per il Presidente del Consiglio Direttivo, troverà applicazione per l'Amministratore Unico.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo può, se ritenuto necessario per una migliore gestione della Fondazione, nominare tra i suoi membri un Segretario Generale, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei membri in carica, il quale ha il compito di curare l'esecuzione e l'adempimento delle delibere del Consiglio Direttivo.

Per tali compiti egli ha piena delega ivi inclusa la facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

V. D. C.

M. C.



Alb. M.

Folvo

Il Segretario Generale, nell'ambito delle linee guida del Consiglio Direttivo, ha tutti i poteri attinenti all'ordinaria amministrazione e sovrintende a tutte le attività delle strutture amministrative e organizzative della Fondazione. Qualora il Segretario Generale lasci la carica, a nominare l'eventuale successore provvederà il Consiglio Direttivo che dovrà deliberare con la maggioranza assoluta dei membri in carica.

Articolo 9

La Fondazione si avvale, per tutto quanto attiene ai pareri di cui all'art. 2 del presente Statuto, della Commissione Tecnico-Scientifica.

I membri della Commissione Tecnico-Scientifica, inclusi il presidente e il vicepresidente, sono nominati dal Consiglio Direttivo che è competente a fornire l'indicazione delle linee guida per il funzionamento della stessa. La durata in carica dei membri della Commissione Tecnico-Scientifica è di quattro anni.

Il presidente e il vicepresidente sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i membri in carica della Commissione stessa.

Le cariche di presidente e il vicepresidente hanno durata di due anni. In caso di nomina a fine mandato, la permanenza nella Commissione Tecnico-Scientifica del presidente e del vicepresidente può essere prorogata per un massimo di due anni.

La Commissione Tecnico-Scientifica è composta da esperti italiani e/o stranieri operanti nel settore della Ricerca Scientifica e dello Sviluppo Economico ed ha il compito di valutare i progetti di ricerca presentati dalla Fondazione, allo scopo di formulare pareri in merito alla validità ed innovatività degli stessi nel campo salute e dello sviluppo economico. Le valutazioni potranno essere condotte da tutti i membri della Commissione Tecnico-Scientifica o da parte di essi a seconda del numero delle proposte da valutare e/o dei settori di competenza.

In base alla tipologia di proposta da valutare, la Commissione Tecnico-Scientifica potrà essere supportata da esperti esterni arruolati ad hoc. Per particolari iniziative di finanziamento la Fondazione potrà avvalersi di ulteriori Commissioni Tecniche.

I pareri espressi dalla Commissione Tecnico-Scientifica sono vincolanti unicamente per la definizione della graduatoria delle priorità di finanziamento e il Consiglio Direttivo procederà all'attribuzione di fondi sulla base di tali pareri.

Il Presidente o il Segretario Generale, se nominato, potranno attribuire fondi e attivare progetti di ricerca, salva successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo, purché ciò avvenga nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida emanate dallo stesso Consiglio Direttivo.

Articolo 10

L'esercizio finanziario si apre il primo gennaio per chiudersi il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e il bilancio sociale faranno riferimento a tali periodi. Il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale, predisposti dagli uffici amministrativi, sono esaminati dall'Organo di controllo, di cui al successivo art. 11, e dal Revisore Esterno o Società di Revisione, di cui al successivo art. 12 al fine di ottenere le loro rispettive e previste relazioni e attestazioni. Entro i sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario il Presidente, il Segretario Generale, se nominato, un Consigliere delegato o il Direttore amministrativo e finanziario, presenterà al Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, unitamente alle relazioni e attestazioni dell'Organo di controllo e del Revisore Esterno o della Società di Revisione per l'approvazione.

Là dove non dispongano norme di legge, sarà il Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Organo di controllo e del Revisore Esterno o della Società di Revisione, ad indicare quali sono le scritture contabili da adottare al fine di garantire una ordinata e trasparente gestione delle attività economico-finanziarie della Fondazione. Per le raccolte pubbliche di fondi, ai sensi dell'art. 87, comma 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, verrà redatto uno specifico rendiconto relativo alle entrate e alle spese di ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, da inserire all'interno del bilancio consuntivo

Articolo 11

La fondazione deve nominare un organo di controllo, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 117/2017.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

Qualora, in alternativa al Controllore Unico, la Fondazione nomini per il controllo contabile un Collegio dei Controllori: il collegio dei controllori si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

I membri effettivi e supplenti dell'Organo di controllo sono nominati a maggioranza dall'Assemblea.

Nel caso di organo di controllo non tenuto alla revisione legale dei conti, il Controllore Unico (in caso di organo monocratico) oppure almeno uno dei Controllori Effettivi e dei Controllori Supplenti (in caso di organo collegiale) devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

- soggetto iscritto al registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti CONTabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.



[Handwritten signature]

Meera Conti

[Handwritten signature]
Federico

Nel caso di organo di controllo tenuto alla revisione legale dei conti, il Controllore Unico (in caso di organo monocratico) oppure almeno uno dei Controllori Effettivi e dei Controllori Supplenti (in caso di organo collegiale) devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

-soggetto iscritto al registro dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo vigila e verifica nel corso dell'esercizio con periodicità almeno trimestrale la gestione della Fondazione.

In particolare, l'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento, esamina il bilancio consuntivo predisposto dagli uffici amministrativi al fine di predisporre la relativa relazione.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggi dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso Decreto.

L'Organo di controllo vigila altresì sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 nel rispetto delle competenze dello specifico Organismo di Vigilanza ove istituito.

L'Organo di controllo resta in carica tre esercizi, scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per ulteriori due mandati. I membri dell'Organo di controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo. I membri dell'Organo di controllo che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio Direttivo, decadono dall'ufficio.

La cessazione dei controllori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito/il controllore unico è stato sostituito.

Il compenso del controllore unico/dei sindaci è determinato dal Consiglio Direttivo, all'atto della nomina dei sindaci, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 12

Il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili è affidato ad un Revisore Esterno o una Società di Revisione, scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali dei conti istituito presso il Ministero della Giustizia e nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Revisore Legale di Conti o la Società di Revisione devono

essere nominati, obbligatoriamente, solo qualora la Fondazione superi i criteri quantitativi dettati dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

In particolare, il Revisore o la Società di Revisione:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il Revisore o la Società di Revisione è nominato per 3 (tre) esercizi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile per ulteriori due mandati.

Articolo 13

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

La Fondazione delibera lo scioglimento, con le maggioranze previste all'art. 6 dello Statuto, se lo scopo della stessa divenga impossibile o di scarsa utilità o se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 Cod. Civ.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nominerà tre liquidatori che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 14

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, alle norme del Codice Civile nonché alle leggi applicabili in materia.



Two distinct handwritten signatures are present in the bottom right area of the page.

Piero Ciavatta
Vice D. C.
F. Lelli